

**DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO  
(art. 32, co. 2, secondo periodo D.Lgs. n. 50/2016)**

**Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, previa richiesta di preventivi, della fornitura di bottigliette di acqua.**

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**PREMESSO CHE**

- a) Il Contratto di fornitura con consegna a domicilio di bottigliette di acqua si è concluso in data 17 maggio 2020 e la scorta di acqua è quasi terminata;
- b) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito "CAL" o la "Società"), nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, ha la necessità di dotarsi di una scorta di bottigliette di acqua al fine di garantire l'accoglienza e l'ospitalità in occasione di Assemblee, Consigli di Amministrazione, riunioni con soggetti esterni;

**DATO CHE**

- c) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della segreteria della Società, in base al consumo medio di acqua al quadrimestre calcolato nel periodo dell'ultimo triennio pari a n. 240 bottigliette di acqua naturale da 0,5 lt e n. 240 bottigliette di acqua frizzante da 0,5 lt, ha stimato una fornitura annuale di un numero massimo complessivo pari a n. 1440 bottigliette di acqua naturale da 0,5 lt e di acqua frizzante da 0,5 lt, di cui n. 720 bottigliette di acqua naturale da 0,5 lt e n. 720 bottigliette di acqua frizzante da 0,5 lt;
- d) in particolare, considerato che ciascuna confezione è composta da n. 24 bottigliette di acqua da 0,5 lt (di seguito "la Confezione"), il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un consumo annuale complessivo pari a n. 60 Confezioni di acqua naturale e di acqua frizzante da 0,5 lt, di cui n. 30 Confezioni di acqua naturale da 0,5 lt e n. 30 Confezioni di acqua frizzante da 0,5 lt, come di seguito riepilogato:

OGNI ANNO: n. 60 confezioni, di cui:	
ACQUA NATURALE	ACQUA FRIZZANTE
30 confezioni	30 confezioni

- e) il Responsabile Unico del Procedimento per le ragioni di cui alla precedente lett. b), ha definito di procedere con l'affidamento per la **fornitura con consegna a domicilio di bottigliette di acqua** di marca **Levissima o San Benedetto** avente una durata complessiva pari a n. 5 anni, di cui:
- i. n. 3 anni di durata contrattuale, decorrenti dalla prima richiesta di consegna (di seguito l'“Ordine”);
  - ii. n. 2 ulteriori anni, in caso di richiesta da parte di CAL (“Opzione di proroga”);
  - iii. n. 4 mesi, in caso di richiesta da parte di CAL nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario (“proroga tecnica”);
- f) pertanto, con riferimento alla durata indicata alla precedente lett. e), il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato per la durata quinquennale della fornitura un numero massimo complessivo pari a n. 320 Confezioni di acqua naturale e di acqua frizzante, come di seguito riepilogato:

i)		ii)		iii)	
3 ANNI (durata contrattuale)		2 ANNI (opzione)		4 mesi (proroga tecnica)	
di cui		di cui		di cui	
ACQUA NATURALE	ACQUA FRIZZANTE	ACQUA NATURALE	ACQUA FRIZZANTE	ACQUA NATURALE	ACQUA FRIZZANTE
90 confezioni	90 confezioni	60 confezioni	60 confezioni	10 confezioni	10 confezioni

**DATO INOLTRE CHE**

- g) il Responsabile Unico del Procedimento ha definito che:
- i. l'importo massimo complessivo dell'affidamento sarà determinato moltiplicando l'importo offerto per la singola Confezione di bottigliette di acqua per il numero stimato di Confezioni di acqua naturale/frizzante di cui alla precedente lett. f);
  - ii. nel caso in cui alla scadenza originaria o prorogata del Contratto, i corrispettivi contabilizzati siano inferiori all'importo massimo complessivo stimato, l'Affidatario non potrà sollevare alcuna eccezione e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo per gli Ordini effettivamente consegnati

- iii. il corrispettivo per ciascun Ordine richiesto da CAL sarà determinato moltiplicando l'importo unitario offerto dall'Affidatario con riferimento alla singola Confezione;
- iv. l'importo offerto per la singola Confezione di acqua è comprensivo delle spese di consegna, oltre I.V.A. nelle misure di legge;
- v. l'importo offerto per la singola Confezione di acqua sarà fisso e invariabile per la durata contrattuale pari a n. 3 anni, di cui alla precedente lett. e, punto i;
- vi. in caso di esercizio del diritto di Opzione, di cui alla precedente lett. e, punto ii, per il primo anno il suddetto importo unitario potrà essere oggetto di revisione in misura pari al 100 per cento dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente;
- vii. in caso di esercizio della Proroga tecnica, di cui alla precedente lett. e, punto iii, l'importo unitario potrà essere oggetto di revisione in misura pari al 100 per cento dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente;

#### **RICHIAMATI**

- h)** il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito il "Codice") come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021 in vigore dal 1° giugno 2021;
- i)** l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai "*Principi per l'aggiudicazione*";
- j)** l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni", le Linee Guida ANAC n. 3 in tema di "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, in vigore fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 216, co. 27 octies, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato alle successive lett. da r) a u);
- k)** l'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ove richiama, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;
- l)** l'art.1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 che consente l'affidamento diretto servizi e forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00 come modificato dal D.L. n. 77/2021;
- m)** l'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione*

*di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;*

- n) l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui *“Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;
- o) l'art. 21.3, lett. b) del Regolamento, per cui *“Nel rispetto del principio di correttezza e buona fede l’individuazione degli operatori cui richiedere preventivi/offerte può avvenire: [...] b) a seguito dell’acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”*;
- p) l'art. 10.3 del Regolamento, che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e che consente a CAL di adottare un unico atto – la determina a contrarre e di affidamento – ai sensi dell’art. 32 co. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui alla precedente lett. n);
- q) l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, secondo cui *“Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”*;
- r) il regolamento di cui alla precedente lett. r) (di seguito anche il “Regolamento”) reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
- nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (RUP);
  - progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  - sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  - procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  - direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  - esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  - collaudo e verifica di conformità;
  - affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
  - lavori riguardanti i beni culturali

- s) l'iter per l'approvazione del testo del Regolamento è attualmente in corso;
- t) l'art. 216, comma 27-octies, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui *“Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma”*;
- u) il punto n. 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (di seguito “Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate”), in vigore fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui alla precedente lett hh) in base al quale *“per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto [...] alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti [...] Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto”*;
- v) il punto n. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (di seguito “Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate”) in base al quale *“Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del*

*mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. [...]"*;

#### CONSIDERATO CHE

- w) il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di contemperare le esigenze relative all'affidamento in oggetto con la convenienza del prezzo, ha ritenuto di chiedere agli operatori economici individuati il proprio miglior preventivo per singola Confezione di acqua naturale/frizzante di marca Levissima o San Benedetto, riservandosi di individuare l'Affidatario nel soggetto che presenta il miglior preventivo, ossia il minor importo per singola Confezione di acqua naturale/frizzante da 24 bottigliette da 0,5 lt indipendentemente dalla marca (Levissima o San Benedetto);
- x) il Responsabile Unico del Procedimento ha quindi ritenuto preferibile effettuare una ricerca per acquisire informazioni e dati per identificare le soluzioni presenti sul mercato sulla base del criterio di "consegna a domicilio di acqua a Milano" con riferimento alla marca **Levissima** e alla marca **San Benedetto**, in esito alla quale ha individuato n. 2 operatori economici a cui chiedere un preventivo, ossia:
1. CO.TA.L. Società cooperativa, con sede in Milano, Via Tanaro, n. 3 (20128 – MI);
  2. LAROSA DISTRIBUZIONE BEVANDE SRL – con sede in Novate Milanese, Via Cavour n. 80 (20026 - MI);

#### DATO ATTO CHE

- y) a seguito delle richieste inoltrate di cui alla precedente lett. y) gli operatori economici interpellati non hanno presentato alcun preventivo specificando la relativa motivazione. In particolare:
1. l'operatore economico CO.TA.L. Società cooperativa, con mail del 27 aprile 2021 (prot. CAL-UFF-G-270421-00001) ha comunicato il non interesse a presentare un preventivo data la quantità modica della fornitura;
  2. l'operatore economico LAROSA DISTRIBUZIONE BEVANDE SRL, con mail del 30 aprile 2021 (prot. CAL-UFF-G-030521-00002) ha comunicato il non interesse a presentare un preventivo viste le condizioni contrattuali richieste rispetto a una modica quantità della fornitura;
- z) pertanto, gli operatori economici hanno comunicato il non interesse data la modica quantità della fornitura di cui necessita CAL;

### VALUTATO

- aa) che la modica quantità della fornitura di cui necessita CAL non corrisponde alle condizioni del mercato;
- bb) il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con l'affidatario uscente **Acqua Service Snc**, con sede in Cologno Monzese, Via Guido Rossa n. 3 (20093 MI);
- cc) pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di procedere a richiedere un preventivo all'operatore economico Acqua Service snc;

### DATO ATTO CHE

- dd) a seguito della richiesta inoltrata di cui alla precedente lett. dd), l'operatore economico Acqua Service snc con mail del 12 maggio 2021 (prot. CAL-UFF-G-150521-00001) ha presentato un preventivo (All. 1);
- ee) l'operatore economico Acqua Service snc ha offerto gli importi di seguito riportati:
  - Euro 8,50 (otto/50) comprensivo delle spese di consegna e dell'IVA nelle misure di legge per singola confezione da 24 bottigliette di acqua da 0,5 lt di acqua naturale/frizzante di marca Levissima – corrispondente all'importo di Euro 6,97 (sei/97) comprensivo delle spese di consegna e oltre IVA nelle misure di legge;
  - Euro 8,00 (otto/00) comprensivo delle spese di consegna e dell'IVA nelle misure di legge per singola confezione da 24 bottigliette di acqua da 0,5 lt di acqua naturale/frizzante San Benedetto – corrispondente all'importo di Euro 6,56 (sei/56) comprensivo delle spese di consegna e oltre IVA nelle misure di legge;

### DATO ATTO INOLTRE CHE

- ff) pertanto, con riferimento agli importi di cui alla precedente lett. ee), il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che il miglior preventivo, ossia il minor importo per singola confezione di acqua naturale/frizzante da 0,5 lt è quello relativo alla marca San Benedetto, ossia pari a Euro 6,56 (sei/56) comprensivo delle spese di consegna e oltre IVA nelle misure di legge;
- gg) l'importo massimo complessivo dell'affidamento è pari ad Euro 2.099,20 (duemilanovantanove/20) spese di consegna incluse oltre IVA nelle misure di legge, di cui:
  - i. Euro 1.180,80 (millecentoottanta/80) spese di consegna incluse oltre IVA nelle misure di legge, quale importo massimo complessivo per la durata contrattuale pari a n. 3 (tre) anni – corrispondente a complessive n. 180 confezioni di acqua

- naturale e frizzante, di cui n. 90 confezioni di bottigliette di acqua naturale da 0,5 lt e n. 90 confezioni di bottigliette di acqua frizzante da 0,5 lt;
- ii. Euro 787,20 (settecentoottantasette/20) spese di consegna incluse oltre IVA nelle misure di legge, quale importo massimo complessivo in caso di esercizio dell'opzione di proroga per ulteriori n. 2 (due) anni – corrispondente a complessive n. 120 confezioni di acqua naturale e frizzante, di cui n. 60 confezioni di bottigliette di acqua naturale da 0,5 lt e n. 60 confezioni di bottigliette di acqua frizzante da 0,5 lt;
  - iii. Euro 131,20 (centotrentuno/20) spese di consegna incluse oltre IVA nelle misure di legge, quale importo complessivo in caso di esercizio della proroga tecnica per ulteriori n. 4 (quattro) mesi – corrispondente a complessive n. 20 confezioni di acqua naturale e frizzante, di cui n. 10 confezioni di bottigliette di acqua naturale da 0,5 lt e n. 10 confezioni di bottigliette di acqua frizzante da 0,5 lt;

#### **CONSIDERATO CHE**

**hh)** nel presente affidamento non è richiesto ai Fornitori il possesso di requisiti “speciali”;

#### **VISTI**

- ii)** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL dell'11 giugno 2019 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di CAL, il Dott. Gianantonio Arnoldi;
- jj)** l'atto del 7 aprile 2021 (Prot. AD-070421-00002), con cui l'ing. Giacomo Melis è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;
- kk)** la Richiesta di attivazione dell'Ufficio Gare e Contratti;

#### **DETERMINA**

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, previa richiesta di preventivi, della fornitura a domicilio di bottigliette di acqua alla società **Acqua Service Snc** – C.F. e P.IVA 03415010960, con sede in Cologno Monzese, Via Guido Rossa n. 3 (20093 MI), fatta salva la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. che, tenuto conto della quantificazione del corrispettivo di cui alla precedente lettera gg), l'importo massimo complessivo per la fornitura, di cui al precedente punto 1., è pari ad Euro 2.099,20 (duemilanovantanove/20) spese di consegna incluse oltre IVA nelle misure di legge, di cui (i) Euro 1.180,80 (millecentottanta/80) spese di consegna incluse



oltre IVA nelle misure di legge, quale importo massimo complessivo per la durata contrattuale pari a n. 3 (tre) anni, (ii) Euro 787,20 (settecentoottantasette/20) spese di consegna incluse oltre IVA nelle misure di legge, quale importo massimo complessivo in caso di esercizio dell'opzione di proroga per ulteriori n. 2 (due) anni e (iii) Euro 131,20 (centotrentuno/20) spese di consegna incluse oltre IVA nelle misure di legge, quale importo complessivo in caso di esercizio della proroga tecnica per ulteriori n. 4 (quattro) mesi;

3. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente;

Milano, 18 giugno 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**L'Amministratore Delegato**

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Responsabile Unico del Procedimento accerta la sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Giacomo Melis)

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di cui alla presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Direttore dell'Area Amministrativa**

(Ing. Giacomo Melis)

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Data di pubblicazione: 22 luglio 2021